

Diocesi di Biella



STATUTO DIOCESANO
PER IL
CONSIGLIO
PARROCCHIALE AFFARI
ECONOMICI

Art.1 – NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della parrocchia di(qui di seguito più brevemente denominato “C.A.E.P.”), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art.2 – FINI

Il CAEP ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura e collaborando fattivamente;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) Verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal can.520, § 2, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione soggetti al controllo della competente attività ecclesiastica;
- e) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284,§ 2, n.9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art.3 – COMPOSIZIONE

Il CAEP è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali eventuali e da almeno tre fedeli nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del CAEP durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art.4 – INCOMPATIBILITA’

Non possono essere nominati membri del CAEP i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità. È bene che il Parroco vigili attentamente, nel confronto con il Vescovo, su eventuali incompatibilità dei consiglieri sia per impegni economici che intercorrono con la parrocchia sia per incarichi di amministrazione negli enti civili locali.

Art.5 – PRESIDENTE DEL CAEP

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CAEP;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni
- d) la nomina di un eventuale segretario

Art.6 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il CAEP ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali a norma dal can. 532.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art.7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il CAEP si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del CAEP potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno. I consiglieri sono chiamati ad attenersi alla dovuta riservatezza che caratterizza i lavori del Consiglio.

Art.8 – VACANZE DEI SEGGI NEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CAEP, il Parroco può provvedere a nominare i sostituti. Ogni variazione deve essere comunicata tramite lettera alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza. L'intero Consiglio decade dalla sua funzione in caso di nomina di un nuovo legale rappresentante della parrocchia. Il CAEP può essere confermato dal nuovo legale rappresentante finché non decida diversamente.

Art.9 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano, tramite la consegna all'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Art.10 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE

Il CAEP presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo: è bene portare a conoscenza della comunità parrocchiale, nelle forme più opportune, le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto dettagliato dell'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287). È bene indicare anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art.11 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del consiglio, redatti su appositi registri, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art.12 – SCADENZA DEL MANDATO

La scadenza del CAEP, di durata quinquennale, verrà annunciata da un apposito atto vescovile che ricorderà a tutti i Parroci di procedere al rinnovo e/o riconferma dei consiglieri con la relativa comunicazione alla Curia della nuova composizione del CAEP.

Art.13 – COLLABORAZIONE CON ALTRE COMUNITA PARROCCHIALI

Nel caso di enti parrocchiali legati da un vincolo riconosciuto di collaborazione pastorale stabile si invita il Parroco a pensare unitamente con i CAEP di sostenere ed esprimere nelle forme migliori, sentito il parere del Vescovo, tale collaborazione.

Art.14 – RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.